REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 476/A1705C/2025 **DEL 13/06/2025**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifica alla determinazione dirigenziale n. 327 del 30 aprile 2024 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;
tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;
richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:
- l'articolo 57 Disposizioni specifiche per il FEASR, che stabilisce, qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;
- l'articolo 59 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, prevede, tra l'altro interventi denominati Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA). Tali interventi sono denominati SRA.

Vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, che prevede, tra l'altro, il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" al quale sono state attribuite le stesse attività per le medesime materie che erano in capo del Settore "A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", istituito con la D.G.R. n.4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.;

visto che il Settore A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese è competente, inoltre, dell'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";
specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi vanno al di là:

a. dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
b. dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli

animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;

c. delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;

e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata ed il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al citato decreto;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall'Allegato 4;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19.04.2024 e s.m.i. che - in attuazione e nelle more della pubblicazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, avvenuta il 26.04.2024 - nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;

richiamato l'articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno da essa previsto;

tenuto conto che la citata D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, per l'attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

dato atto che le disposizioni di cui trattasi sono state definite ed approvate con Determinazione della Dirigente del Settore A1705B, in riferimento, tra l'altro all'intervento SRA29, mediante la DD 327/A1705B/2024 del 30/04/2024 recante l'oggetto "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024" e in particolare con l'Allegato 5 parte integrale e sostanziale;

considerato che l'allegato 5 per l'intervento SRA 29 è stato sostituito dall'Allegato 4 approvato con la DD 1007/A1705B/2024 del 16/12/2024 recante l'oggetto "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del

d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024";

visto che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette disposizioni alle inadempienze riscontrate nel corso dell'anno 2024, è stata avanzata dai funzionari istruttori, dai rappresentanti dei Centri di Assistenza Agricola CAA e delle Organizzazioni professionali agricole, la richiesta di chiarimenti e ulteriori specifiche in merito alle superfici notificate con metodo biologico;

valutata l'opportunità di fornire ulteriori dettagli a tale fattispecie di violazione rispetto al sistema di riduzioni ed esclusioni approvato con D.D. 327/A1705B/2024 del 30/04/2024 e s.m.i. e stabilito di apportare le conseguenti modifiche;
dato atto che il punto 3 del dispositivo della DD n. 327/A1705B/2024 del 30/04/2024 e il punto 2 del dispositivo della D.D. n. 1007/A1705B/2024 del 16/12/2024, prevedono la possibilità di modificare o integrare le disposizioni da parte della Direzione agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese;
per quanto detto, ritenuto opportuno:
- configurare un regime in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento dell'intervento SRA29 da applicarsi alle inadempienze riscontrate per l'annualità di impegno 2024 (e per le annualità successive) che, con tale decorrenza, sostituisca le disposizioni approvate nell'Allegato 4 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16 dicembre 2024, che restano in vigore limitatamente alle inadempienze a carico dell'annualità di impegno 2023;

stabilito, pertanto, di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA29 – contenute nell'Allegato 1 - in sostituzione dell'Allegato 4 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16 dicembre 2024 con decorrenza dall'annualità di impegno 2024, fermo restando che per l'annualità di impegno 2023 restano in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 4 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16 dicembre 2024;

stabilito che il citato Allegato n.1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:
- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 "Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative" in data 18.09.2023;

sentito, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, l'Organismo Pagatore Arpea in data 10/06/2025 - 11/06/2025 in merito al contenuto dell'Allegato 1 e tenuto conto che i referenti di Arpea

non hanno formulato osservazioni;

consultati, inoltre, nel corso di un incontro in data 10/06/2025, i referenti del Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, competente delle istruttorie dell'intervento in oggetto, che non hanno formulato osservazioni in merito al contenuto dell'allegato n.1;

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:
- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale);

tenuto conto della necessità di approvare celermente le modifiche in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA29 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente, e, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è stabilito che il presente provvedimento sia immediatamente efficace;
attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in riferimento all'intervento SRA29 del PSP 2023-2027 e del CSR del Piemonte 2023-2027, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.:

1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA29 e contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato 4 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16 dicembre 2024 e di stabilirne la decorrenza a partire dall'annualità di impegno 2024 - fermo restando che per l'annualità di impegno 2023 restano in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 4 alla Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16 dicembre 2024;

2) di stabilire, inoltre, che il presente provvedimento, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è immediatamente efficace e le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente Determinazione potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:
- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

SRA 29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Il presente allegato si applica a partire dalla campagna 2024 sia per le domande di aiuto / pagamento, sia per le domande di pagamento (le modifiche rispetto al contenuto dell'Allegato 4 alla D.D. 16 dicembre 2024, n. 1007, sono riportate in blu).

Per le domande della campagna 2023 si applica l'Allegato 4 alla D.D. 16 dicembre 2024, n. 1007.

REGOLE GENERALI

Il "**tipo di coltura**":
- "Colture erbacee" comprende le superfici che ricadono nelle classi di premio "Altri seminativi", "Officinali annuali e biennali", Officinale poliennale", "Ortive", "Pascoli e Prati pascoli", "Prati" e "Riso"
- "Fruttiferi e vite" comprende le superfici che ricadono nelle classi di premio "Noce e castagno" e "Vite e fruttiferi"

Non conformità rilevate da Banca Dati Vigilanza: vanno considerate solo quelle riferite all'attività di produzione e non quelle riferite all'attività di preparazione

Se nella colonna "Base giuridica della penalizzazione" è riportato l'art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell'impegno costituisce anche violazione di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

SRA29 - Tipologia dei beneficiari	
CR01	Agricoltori singoli o associati
CR02	Enti pubblici gestori di aziende agricole
SRA29 – Criteri di ammissibilità	
CR03	Le superfici e gli allevamenti eleggibili all'**Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica"** devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno. Le superfici e gli allevamenti eleggibili all'**Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"** devono essere presenti in una notifica precedentemente all'avvio del periodo di impegno. **(1) (2)**
CR04	La possibilità di adesione all'intervento è vincolata al rispetto di una soglia di superficie minima specifica per tipologia di colture.
CR06	Per almeno uno dei seguenti tipi di coltura, assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali: - colture erbacee; - fruttiferi e vite. I terreni non assoggettati all'impegno devono: - essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno; - soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari). Inoltre possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto
CR07	Non sono ammissibili a premio: - le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo; - gli orti e i frutteti familiari destinati all'autoconsumo; - i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno; - le superfici destinate a vivaio e a colture floricole; - i pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale).

(1) In deroga al criterio di ammissibilità CR03, per il 2023 le superfici e gli allevamenti eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento all'agricoltura biologica" devono essere notificate precedentemente al 15 marzo 2023.

(2) In deroga al criterio di ammissibilità CR03, dall'annualita 2024 le nuove superfici ed i nuovi allevamenti eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento all'agricoltura biologica" devono essere notificati entro il 30 gennaio.

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 e CR02 Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR03 Le superfici e gli allevamenti eleggibili devono essere già stati notificati (entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento)	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / ABIO (SIB)	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non è stata inserita in una notifica trasmessa entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento, purchè tale superficie sia stata notificata entro la data di presentazione della domanda iniziale di pagamento da parte del beneficiario. La superficie in conduzione alla data di presentazione della domanda di pagamento se non notificata entro tale data deve essere notificata nei termini previsti dal D.Lgs 6 ottobre 2023, n. 148 **(A) (B)**	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio	
					Per le superfici che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate, si rimanda al CR06			
CR04 Superficie minima oggetto di impegno	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno E' fatto salvo quanto previsto nel bando (capitolo "Criteri di ammissibilità")	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

(A) Il Criterio riguarda le superfici e gli allevamenti richiesti a premio

(B)
1. Nei casi che comportano una modifica delle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata, l'operatore presenta, entro trenta giorni dall'avverarsi delle modifiche stesse, una notifica di variazione con le stesse modalità previste per la prima notifica.
2. In deroga a quanto previsto al punto 1, nel caso di modifiche che comportano un aggiornamento del fascicolo aziendale il tempo intercorrente tra l'avverarsi delle modifiche e la presentazione della notifica può essere aumentato a novanta giorni.

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR06 Adesione per corpi separati **(C)**	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / ABIO (SIB) In loco [Visivo]	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto per il corpo separato se le superfici non rientrano nelle fattispecie previste dal CR03	Ciascuna annualità del periodo di impegno. E' fatto salvo quanto previsto nel bando (capitolo "Criteri di ammissibilità")	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

(C) Tutta la superficie di un "Tipo di coltura" deve essere assoggettata a metodo biologico (inserita in una Notifica di inizio attività o di variazione e relative rettifiche)

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR07 Colture non ammissibili a premio	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR07, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Il sostegno è rifiutato per la superficie che non rispetta il CR07, fatto salvo il rispetto degli altri requisiti	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

IMPEGNI

Impegno I01.1	Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno
Pertinenti impegni di condizionalità	**CGO 07 -** Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF. **RM Fert -** Definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.

Produzione Vegetale

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.A-PV Documenti previsti dal sistema di controllo	In loco [Visivo / Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione **(4)**	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità:** bassa **Gravità:** come entità **Durata**: come entità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC (ad esclusione delle registrazioni relative ai Prodotti Fitosanitari) **(5)**	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità:** media **Gravità:** come entità **Durata**: come entità		
				Assenza delle registrazioni relative ai prodotti fitosanitari	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento In caso di ripetizione della medesima violazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave (esclusione dal pagamento di tutto l'intervento per l'anno dell'accertamento della ripetizione e per l'anno successivo)	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): **solo se registrazioni assenti o incomplete o inesatte**
				Registrazioni relative ai prodotti fitosanitari incomplete o inesatte	SOI della medesima coltura interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità:** alta **Gravità**: - bassa: numero di irregolarità complessive fino a 3 - media: numero di irregolarità complessive maggiore di 3 e fino a 5 - alta: numero di irregolarità complessive maggiore di 5 **Durata**: alta		

(4) Il Piano Annuale delle Produzioni (PAP) è presente, corretto, completo e aggiornato
(5) Le registrazioni delle fertilizzazioni, dei trattamenti fitosanitari e delle operazioni colturali sono presenti, valide, complete e aggiornate

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.B-PV Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	In loco [Visivo (magazzino mezzi tecnici) / Documentale (fatture, Banca Dati Sementi)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI dove è stato utilizzato semente/materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione*: uguale o inferiore all'80% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	* semente e materiale di moltiplicazione in lista rossa, senza ordini inseriti entro la data annuale del "tempo utile"	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità** Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% **Gravità:** come entità **Durata**: come entità		
				SOI dove è stato utilizzato semente/materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione*: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
I01.1.C-PV Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	In loco [Visivo (magazzino mezzi tecnici) / Documentale (fatture, Banca Dati Sementi, certificato dei fornitori)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI dove è stato utilizzato semente/materiale di moltiplicazione convenzionale, trattato con prodotti non ammessi: uguale o inferiore al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): **solo se, utilizzo di prodotti fitosanitari senza rispetto delle prescrizioni di etichetta**
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità** Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 1% e fino al 10% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 30% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 30% e fino al 50% **Gravità:** sempre alta **Durata**: come entità		
				SOI dove è stata utilizzata semente/materiale di moltiplicazione convenzionale, trattato con prodotti non ammessi: superiore al 50%	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.D-PV Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	In loco [Visivo (sopralluogo in campo) / Documentale (Fascicolo Anagrafe, Domanda Unica, ABIO)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI dove non sono state applicate le regole di rotazione* uguale o inferiore al 50% della SOI totale di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	* D.M. Mipaaf n. 229771 del 20/05/2022, art. 4	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità** Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 10% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 30% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 30% e fino al 50% **Gravità:** come entità **Durata**: come entità		
				SOI dove non sono state applicate le regole di rotazione* superiore al 50% della SOI totale di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
I01.1.E-PV In caso di colture perenni: presenza contempora-nea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione da parte dell'OdC o mancata attuazione del Piano di conversione	In loco [Visivo (sopralluogo in campo) / Documentale (Fascicolo Anagrafe, Domanda Unica, ABIO)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI con contemporanea presenza di colture perenni di varietà parallele prive di autorizzazione da parte dell'OdC o mancata attuazione del Piano di conversione *	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	* Art.9 del Reg. 2018/848	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità** Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino al 80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% **Gravità:** come entità **Durata**: come entità		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.F-PV Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica: **prodotti fitosanitari**	In loco [Visivo (magazzino mezzi tecnici) / Documentale (fatture, Registro dei trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI dove sono stati utilizzati prodotti fitosanitari non ammessi*: uguale o inferiore al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	* Reg. (UE) 2021/1165 – Allegato I	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): **solo se, utilizzo di prodotti fitosanitari senza rispetto delle prescrizioni di etichetta**
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità** Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 10% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 30% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 30% e fino al 50% **Gravità:** sempre alta **Durata**: come entità		
				SOI dove sono stati utilizzati prodotti fitosanitari non ammessi*: superiore al 50% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.G-PV Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica: **concimi, ammendanti e nutrienti**	In loco [Visivo (magazzino mezzi tecnici) / Documentale (fatture, Registro delle operazioni colturali)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	SOI dove sono stati utilizzati concimi, ammendanti e nutrienti non ammessi (ad eccezione degli effluenti) *****: uguale o inferiore al 50% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	***** Reg. (UE) 2021/1165, Allegato II, fatta eccezione dei seguenti prodotti: letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità** Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 5% e fino al 10% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 30% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 30% e fino al 50% **Gravità:** come entità **Durata**: come entità		
				SOI dove sono stati utilizzati concimi, ammendanti e nutrienti non ammessi (ad eccezione degli effluenti) *****: superiore al 50% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
				SOI dove sono stati utilizzati effluenti che non rispettano le condizioni e i limiti specifici******: uguale o inferiore all'80% della SOI totale	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	****** Reg. (UE) 2021/1165, Allegato II solo per i seguenti prodotti: letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi, e Reg. (UE) 2018/848, Allegato II, Parte I, punto 1.9.4	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI aziendale	Riduzione del rimanente pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità** Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% **Gravità:** come entità **Durata**: come entità		
				SOI dove sono stati utilizzati effluenti che non rispettano le condizioni e i limiti specifici******: superiore all'80% della SOI totale	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
I01.1.NC-PV Non Conformità rilevate dall'OdC per le produzioni vegetali	Amministrativo [Banca Dati Vigilanza]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Impegno violato sulla base della Non Conformità accertata dall'OdC	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità:** bassa per NC accertate D1.01, D1.02, D1.03, D1.04, D1.05, D1.06, D1.07, D1.08 **Gravità:** bassa **Durata**: bassa	
				Impegno violato NC accertata D2.01	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.E-PV	
				Impegno violato NC accertata D2.02	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.D-PV	
				Impegno violato NC accertata D2.04	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.E-PV	
				Impegno violato NC accertata D2.05	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.C-PV	
				Impegno violato NC accertata D2.06	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo I01.1.B-PV	
				Impegno violato NC accertata D3.01	Secondo specifiche Elemento di controllo	Si rimanda all'applicazione dell'elemento di controllo: - I0.1.F-PV per prodotti fitosanitari - I01.1.G-PV per concimi, ammendanti e nutrienti	

Produzione Animale – Si applica solo per le aziende che hanno richiesto il premio alimentazione animale

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
I01.1.NC-PA Non Conformità rilevate dall'OdC per la produzione animale	Amministrativo [Banca Dati Vigilanza]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Impegno violato sulla base della Non Conformità accertata dall'OdC	Tutta la SOI richiesta a premio alimentazione animale *	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità** Bassa: NC accertate E1.01, E1.03, E1.04, E1.05, E1.07, E1.09, E1.10, E1.11, E1.12, E1.13, E1.14, E1.15, E1.17, E1.18 Alta: NC accertate E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.05, E2.06, E2.07, E2.08 **Gravità:** come entità **Durata**: come entità Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento della SOI richiesta a premio alimentazione animale per NC accertate E3.02, E3.03, E3.04, E3.05, E3.07, E3.09, E3.10, E3.11	La riduzione del premio deve essere applicata sulla differenza tra l'importo alimentazione animale e l'importo base previsto per il medesimo gruppo colturale Qualora nel medesimo anno di impegno si riscontrino più NC appartenenti ad un'unica classe di Entità (bassa o alta), si calcola la riduzione una sola volta (a prescindere dal numero di NC riscontrate) Viceversa, se nel medesimo anno si riscontrano NC appartenenti ad entrambe le classi di Entità, si applica la riduzione del premio solo per Entità alta (a prescindere dal numero di NC riscontrate per ciascun valore di Entità)

Altri Obblighi (Documenti - Prescrizioni Generali - Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC - Reiterazione delle NC)

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
I01.1.AO Non Conformità rilevate dall'OdC	Amministrativo [Banca Dati Vigilanza]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Impegno violato sulla base della Non Conformità rilevata dall'OdC	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità** Bassa: NC accertate A1.02, A1.03, A1.04, A1.05, A1.06, A1.07, A1.10, C1.01, C1.09, L1.01 Alta: NC accertate C2.02, C2.03, C2.04, C2.06, I2.01, L2.01 **Gravità:** come entità **Durata**: come entità	Qualora nel medesimo anno di impegno si riscontrino più NC appartenenti ad un'unica classe di Entità (bassa o alta), si calcola la riduzione una sola volta (a prescindere dal numero di NC riscontrate) Viceversa, se nel medesimo anno si riscontrano NC appartenenti ad entrambe le classi di Entità, si applica la riduzione del premio solo per Entità alta (a prescindere dal numero di NC riscontrate per ciascun valore di Entità)
						Esclusione totale dal pagamento dell'anno se accertate NC A3.02, A3.03, C3.02, C3.03, I3.01, L3.01, M3,01	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno
						Rifiuto del sostegno richiesto se accertate NC C4.01, L4.01, M4.02	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di riscontro della NC e nelle annualità precedenti

Impegno I02	Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
I02 Mantenimento delle superfici oggetto di impegno per tutto il periodo	Amministrativo [Fascicolo, Domanda]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzione delle superfici in impegno rispetto alla SOI accertata con la domanda di aiuto (non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo di impegno)	Tutta la SOI	Si rimanda all'applicazione degli "Elementi comuni a più interventi" del CSR, capitolo 5.2.3 "Variazioni di superficie, numero di capi, UBA, alveari, numero di piante"	

Impegno I03	Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche
I03 Superfici disponibili per l'intero periodo di impegno	Amministrativo [Fascicolo, Domanda]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Le superfici non sono disponibili per l'intera durata dell'impegno	Tutta la SOI	Si rimanda all'applicazione degli "Elementi comuni a più interventi" del CSR, capitolo 5.2.5 "Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno"	

Impegno I04	Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I04 Presenza del Certificato rilasciato dall'Organismo di Controllo	Amministrativo [Documentale / Informatico (Fascicolo, ABIO)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata emissione del Certificato da parte dell'Organismo di Controllo / Certificato emesso in precedenza scaduto e non riemesso	Tutta la SOI	Rifiuto del sostegno richiesto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto dell'impegno e nelle annualità precedenti	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I05	Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I05.1 L'azienda deve essere inserita in un piano di Assistenza tecnica	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	L'azienda non è inserita in un piano di Assistenza tecnica	Tutta la SOI	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I05.2 Requisiti soggettivi del Consulente aziendale	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza dei requisiti soggettivi del Consulente aziendale, così come previsti dal Regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica"	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità:** bassa **Gravità:** bassa **Durata**: bassa		
I05.3 Presenza del registro delle visite in azienda, debitamente complilato e sottoscritto dal Consulente aziendale	In Loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il registro delle visite in azienda è assente oppure, anche se presente, non è compilato o non è sottoscritto in tutti gli appositi campi dal Consulente aziendale	Tutta la SOI	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED **Entità:** media **Gravità:** media **Durata**: media		